

## **MODALITA' D'IMMATRICOLAZIONE STUDENTI U.E.**

**Cittadini comunitari ovunque residenti e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titoli di studio stranieri.**

I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e i cittadini italiani con titoli di studio stranieri possono accedere ai corsi di studio universitari senza limitazione di contingente (1), purché in possesso di un titolo di studio valido ed a condizione che superino le eventuali prove di ammissione previste per il corso universitario prescelto.

Gli studenti interessati potranno procedere all'immatricolazione ai corsi di laurea o all'eventuale iscrizione ai test, laddove scelgano dei corsi di laurea con test obbligatorio, secondo le modalità previste per gli studenti italiani (vedi le relative pagine web).

Dopo lo svolgimento delle prove di selezione, ove previste, lo studente, in caso di superamento delle stesse, potrà regolarizzare la propria immatricolazione recandosi presso:

**SPORTELLO UNICO MATRICOLE: P.zza Leonardo da Vinci - Pavia**

**ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
ORE 9.30 – 12.00.**

**CHIUSURA DAL 10 AL 14 AGOSTO 2009**

presentando i seguenti documenti:

- a) Titolo di studio in originale, munito di traduzione, dichiarazione di valore e di legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio. La dichiarazione di valore comprova che il titolo è valido per l'immatricolazione universitaria presso la Facoltà prescelta nel Paese in cui lo stesso è stato rilasciato. Per gli studenti provenienti da Paesi nei quali non esiste Università o non esiste la Facoltà da essi scelta, verrà ritenuto valido, ai fini dell'immatricolazione presso l'Università italiana, il titolo di studio secondario previsto dall'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, purché rilasciato dopo un corso complessivo di studi di durata non inferiore a dodici anni. Al fine di usufruire dei benefici per il Diritto allo Studio, erogati dall'Università o dall'Istituto per il diritto allo studio universitario (I.S.U.), le Rappresentanze Diplomatiche dovranno indicare nelle dichiarazioni di valore relative ai titoli

di studio, tra le altre informazioni, **anche il punteggio conseguito nell'esame di maturità e, ove possibile, la corrispondenza con il punteggio italiano.**

- b) Uno o più certificati tradotti e legalizzati, comprovanti gli studi accademici parziali già compiuti presso Università o Istituti superiori esteri (oltre al documento obbligatorio di cui al punto a) per coloro che chiedono un'abbreviazione del corso universitario o per coloro che hanno una scolarità inferiore a dodici anni. I certificati dovranno essere accompagnati da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami superati, tradotti e legalizzati.
- c) Titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, qualora il titolo di studi secondari sia conseguito con meno di 12 anni di scolarità.
- d) Certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica prevista per l'accesso all'Università nel Paese di conseguimento del titolo.
- e) I cittadini comunitari e i non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia dovranno presentare una fotocopia fronte-retro di un documento di identificazione personale valido ai sensi delle leggi vigenti. L'identificazione dello studente avverrà sulla base dell'esibizione di tale documento (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.).
- f) Fotocopia del tesserino del codice fiscale (da richiedere presso gli Uffici Finanziari – Via Mazzini, 18 – Pavia)
- g) Attestazione comprovante l'avvenuto versamento della 1a rata d'iscrizione di importo commisurato al reddito

(1) "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, o gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere internazionali, funzionanti in Italia

o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio" (art. 39 comma 5, D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche).

Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università, presentano, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, ecc...).

[Torna alla pagina precedente](#)